

Fake news e post-verità nella società dell'algorithmo

di

Antonella Sciortino *

SOMMARIO: Introduzione: delimitazione del campo di indagine. 1. Fake news: definizione, origini ed evoluzione. 2.-Le fake news ai tempi del Covid-19. 3.- Le post-verità e i diritti aletici nella società dell'algorithmo. 4. Comunicazione scientifica, post-verità ed emergenza sanitaria. 5. Possibili rimedi regolatori.

Introduzione. Quella che è stata denominata <<Algorithmic Society>>¹ pone sfide di non poco conto al costituzionalismo odierno: l'intelligenza artificiale, uscita dai selezionati circuiti specialistici, taglia trasversalmente gli ambiti più svariati (sociali, economici, giuridici ecc.) inserendosi in modo pervasivo nella vita di tutti e attraverso le tecniche di profilazione algoritmica è in grado di condizionare una gamma infinita di scelte, da quelle dei consumatori a quelle degli elettori.

In particolare, il progresso tecnologico, fortemente stimolato dall'avvento e dalla diffusione dei Personal Computer già a partire dagli anni '80, ha compiuto dei giganteschi passi in avanti grazie alla diffusione di tecnologie quali quelle legate all'Intelligenza Artificiale (IA) e supportate dalla disponibilità di una immensa mole di dati. Tale contesto ha consentito lo sviluppo di una enorme molteplicità di algoritmi che, utilizzando le tecnologie e la potenza computazionale a disposizione, consentono di valorizzare dati prima non disponibili e/o non analizzabili, aprendo

* Professore ordinario di diritto costituzionale nell'Università degli studi di Palermo

¹ Di *Algorithmic Society* parla J.M. BALKIN, *The Three Laws of Robotics in the Age of Big Data*, in *Faculty Scholarship Series*, 2017, 1219, ovvero «a society organized around social and economic decision-making by algorithms, robots, and AI agents, who not only make the decisions but also, in some cases, carry them out».

la strada ad applicazioni fino a poco tempo addietro considerate fantascientifiche o inimmaginabili.

La società dell' algoritmo, di cui ci parla Balkin, non si limita ad aprire scenari nuovi allo sviluppo dell' umanità, ma pone anche molteplici sfide di non poco conto alla società stessa che attengono non solo alla dimensione tecnologica o a quella economica, ma anche a quella sociale e regolatoria atteso che l' impiego delle moderne tecnologie interagisce profondamente con temi quali le libertà individuali, la privacy, la sicurezza e la democrazia. Gli algoritmi e le tecnologie sopra citati, infatti, sono in grado di condizionare e determinare, in modo sempre più rilevante e pervasivo, i meccanismi che regolano la vita sociale e non solo, consentendo sia di elaborare decisioni in modo automatico e "intelligente", sulla base di elementi dati, sia di dare attuazione a tali decisioni. L' IA è un prodotto naturale della società algoritmica, rappresentandone una delle manifestazioni più evolute e dalle maggiori ricadute nella vita di ogni giorno, con formidabili applicazioni in numerosissimi settori quali la medicina, i trasporti, la logistica, la giustizia ecc. A fronte dei tanti vantaggi che presenta e degli scenari inediti ai quali dischiude le porte, l' IA conosce però anche usi impropri, in numero crescente con la sua diffusione, che l' ordinamento giuridico ha il dovere di prevenire e/o contrastare a tutela non solo dei singoli soggetti di volta in volta interessati, ma anche dei diritti fondamentali.

Accade, infatti, che tutta una messe di regole implementate in codice informatico finisce per avere molteplici ricadute anche su dimensioni fondamentali della giuridicità. Come governare i processi algoritmici in modo da non farsi condizionare da tecnoregole, e controllare piuttosto che non producano effetti indesiderati a partire dalla disinformazione è una sfida formidabile del costituzionalismo al centro del dibattito pubblico accesosi da vario tempo. Anche l' Unione europea² si è interessata da anni alla questione, come risulta pure dalla

² EUROPEAN COMMISSION, White Paper "On Artificial Intelligence – A European approach to excellence and trust, COM(2020) 65 final, 19.2.2020.

Comunicazione della disinformazione online e, più di recente, quella legata alla diffusione di notizie false e fuorvianti sul Coronavirus³.

Questo scritto si occupa, in particolare, di uno dei diversi aspetti ed usi della moderna tecnologia: quello legato alla generazione consapevole e predeterminata di notizie false, anche dette fake news. Tale tema, inizialmente limitato alla diffusione di notizie grossolanamente contraffatte e facilmente riconoscibili come false, si è via via evoluto e raffinato grazie proprio al ricorso a complessi algoritmi che, alimentandosi delle informazioni presenti nella rete e dai dati di profilazione degli utenti, sono in grado di confezionare informazioni false o specificamente alterate, difficilmente riconoscibili come tali, da indirizzare a specifiche categorie di utenti per condizionarne le scelte, i gusti, gli orientamenti o le abitudini. Chiaramente non vi è alcuna identificazione automatica tra fake news, postverità o disinformazione online da una parte e l'impiego di algoritmi dall'altra. Ciò non di meno, quelle più insidiose sono proprio quelle basate sugli algoritmi più raffinati.

In questo lavoro ci si occuperà di investigare il campo delle fake news create ad arte per il tramite del ricorso ad algoritmi via via sempre più raffinati, degli effetti che queste possono creare ed infine proporre alcune possibili rimedi che tengano conto delle esigenze di limitare i rischi connessi con le fake news stesse cercando di preservare la dimensione della libertà di espressione in tutte le sue molteplici sfaccettature.

1. Fake news: definizione, origini ed evoluzione. In via del tutto preliminare, è opportuno accennare alle questioni di tipo definitorio e alla loro complessità, ma solo al fine di perimetrare l'oggetto di questo scritto, nella consapevolezza che la difficoltà di pervenire ad una definizione esaustiva di fake news sia già in sé una

³ V. sul sito della Commissione europea la pagina dedicata alla "Lotta alla disinformazione sul coronavirus" e la Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni recante <<Contrastare la disinformazione sulla Covid-19- Guardare ai fatti>>, del giugno 2020. In questo atto la Commissione europea partendo dalla constatazione della estrema pericolosità della disinformazione durante l'emergenza pandemica, a cui ha contribuito una infodemia senza precedenti, ha delineato una serie di azioni da mettere in atto per prevenire e contrastare i suddetti fenomeni.

parte del problema. Chi ci ha già tentato e ne ha fatto l'oggetto della propria indagine⁴ ha rappresentato tale difficoltà e non sembra aver rimesso approdi definitivi univoci in grado di identificare gli elementi che fanno di una notizia una fake news o una mera opinione o altro. Non sembra tuttavia che porre la questione sul binario informazione/verità⁵ sia del tutto conducente perché il secondo elemento di questo binomio ci pone un problema definitorio analogo se non più complesso di quello di fake news, soprattutto in alcuni ambiti come quello politico. Esisterebbe una verità in campo politico? E, anche se si potesse ipotizzare, chi sarebbe il suo detentore?

All'evidenza il terreno in cui ci si imbatterebbe è quanto meno magmatico e insidioso. Qui si concentrano i maggiori timori (sintetizzabili nella formula <<Making Google the Censor>>) di chi⁶, tra gli strumenti che potrebbero essere immaginati per contrastare le fake news, annovera un controllo preventivo dei contenuti immessi da terzi da parte dei detentori delle piattaforme digitali.

Forse sarebbe preferibile affrontare il problema definitorio partendo dall'antitesi informazione/disinformazione atteso che, comunque le si voglia definire, le fake news contengono una percentuale più o meno elevata di disinformazione.

Detto questo non ci si può però esimere dall'indicare, anche in un'ottica minimale, cosa si assuma essere una fake news e quali profili si intendono approfondire. Ritenendo le fake news false notizie, artatamente costruite per trarre in inganno il lettore al fine di procurarsi un indebito vantaggio, screditando al contempo le informazioni di segno opposto, in questo ambito, si intende riflettere su quelle che, nell'emergenza sanitaria, hanno disorientato, confuso e danneggiato gli utenti.

La diffusione deliberata e orchestrata di notizie false non è certo nata negli ultimi anni, ma affonda le proprie radici nella storia. Secondo quanto ricostruito da Darnton⁷ infatti, già nel 431 a.C. Tucidide, nel I libro della "Guerra del

⁴ M. Croce, T. Piazza, *Epistemologia delle fake news*, in *Sistemi intelligenti* 31/2019.

⁵ M. Cavino, *Il triceratopo di Spielberg. Fake news, diritto e politica*, in www.federalismi.it, n. 11/2020.

⁶ D. Keller, <<Making Google the Censor>>, in *New York Times*, 12 giugno 2017.

⁷ V. R. DARTON, *The True History of Fake News*, in the *New York Review of Books*, 2017 che ha ricostruito la storia della disinformazione dal VI secolo d. C., ma ci sono studi che la fanno

Peloponneso”, richiama la fake news attribuibile al generale spartano Pausania; analogamente numerose altre fake news sono rintracciabili in altri scritti⁸. In tutti questi casi si trattava “semplicemente” di notizie costruite ad arte o di semplici menzogne o raggiri che hanno sempre accompagnato la vita dell’uomo.

A dispetto delle origini comuni, un’analisi attenta del fenomeno attuale delle fake news tradisce però una radicale metamorfosi dello stesso dovuta non tanto e non solo alla sostanza che le ispira (l’intento di diffondere notizie false) quanto piuttosto alle modalità e ai tempi con i quali il fenomeno prolifera oggi. Infatti, le fake news hanno assunto la portata che oggi conosciamo nelle società contemporanee in ragione della velocità con cui riescono a raggiungere un numero imprevedibile, ma pur sempre potenzialmente assai esteso, di soggetti che, a loro volta, possono rilanciarle in una ipotetica sequenza infinita e senza che, in questa catena comunicativa, ci sia alcun tipo di filtro e controllo. A tale riguardo il maggiore discrimine tra le fake news del passato e quelle attuali sta proprio nella <<cinetica>> con la quale le fake news odierne si propagano, al punto da costituirne l’elemento ontologico dirimente.

Questo scritto parte dall’idea che tanto più una fake news è confezionata in modo raffinato perché fondata su altrettanto raffinati processi algoritmici tanto più può essere insidiosa, ma al contempo ciò non significa naturalmente che vi sia una identificazione biunivoca tra fake news, postverità o disinformazione online e algoritmi. Non tutte le bufale sono infatti basate su algoritmi. Inoltre fra i rimedi per contrastare la diffusione delle bufale sono indicati alcuni strumenti fondati proprio su algoritmi (v. infra).

2.- Le fake news ai tempi del Codiv-19. L’emergenza epidemiologica scaturita dalla diffusione del Covid-19 ha esasperato molti dei temi che impegnano il dibattito pubblico degli ultimi anni. Tra questi non poteva certo mancare anzi ha

risalire al 1250 a. C. o altri al 431 a. C. nel I libro della guerra del Peloponneso laddove Tucidide segnala alcuni esempi di quelle che oggi sarebbero considerate bufale.

⁸ Da Pericle a Trump, passando per Dumas: alle origini delle fake news (10/07/2019) <http://www.vita.it/it/article/2019/07/10/da-pericle-a-trump-passando-per-dumas-alle-origini-delle-fake-news/152185/>

assunto un ruolo di primissimo piano quello della comunicazione e dell'informazione nelle sue varie declinazioni (diritto ad informare, diritto ad essere informato e diritto ad informarsi).

Come è stato evidenziato⁹ fin dall'inizio dell'esplosione della crisi le non corrette modalità contenutistiche di narrazione sono in grado di produrre danni pari se non superiori alla crisi stessa. Le politiche di comunicazione, infatti, veicolando certi contenuti e sottacendone altri ha inevitabilmente condizionato <<la risposta sociale e collettiva>>¹⁰ alla diffusione del virus.

Queste riflessioni, come già evidenziato, hanno però come focus un tema in parte diverso anche se collegato: le fake news, le post-verità e l'eccesso di informazione (infodemia) che hanno connotato la comunicazione nell'attuale crisi sanitaria e i possibili rimedi per contrastarle.

Preliminarmente occorre accennare alle questioni di tipo definitorio e alla loro complessità, ma solo al fine di perimetrare l'oggetto di questo scritto nella consapevolezza che la difficoltà di pervenire ad una definizione esaustiva di fake news sia già in sé una parte del problema. Chi ci ha già tentato e ne ha fatto l'oggetto della propria indagine¹¹ ha rappresentato tale difficoltà e non sembra aver rimesso approdi definitivi univoci in grado di identificare gli elementi che fanno di una notizia una fake news o una mera opinione o altro. Non sembra tuttavia che porre la questione sul binario informazione/verità¹² sia del tutto conducente perché il secondo elemento di questo binomio ci pone un problema definitorio analogo se non più complesso di quello di fake news soprattutto in alcuni ambiti come quello politico. Esisterebbe una verità in campo politico? E, anche se si potesse ipotizzare, chi sarebbe il suo detentore?

All'evidenza il terreno in cui ci si imbatterebbe è quanto meno magmatico e insidioso. Qui si concentrano i maggiori timori (sintetizzabili nella formula

⁹ F. Balaguer Callejón, *Solidarietà dimenticata: il fallimento della narrazione pubblica sul coronavirus*, in *laCostituzione.info*, 20 marzo 2020.

¹⁰ F. Balaguer Callejón, ult.cit.

¹¹ M. Croce, T. Piazza, *Epistemologia delle fake news*, in *Sistemi intelligenti* 31/2019.

¹² M. Cavino, *Il triceratopo di Spielberg. Fake news, diritto e politica*, in www.federalismi.it, n. 11/2020.

<<Making Google the Censor>>) di chi¹³, tra gli strumenti che potrebbero essere immaginati per contrastare le fake news, annovera un controllo preventivo dei contenuti immessi da terzi da parte dei detentori delle piattaforme digitali.

Forse sarebbe preferibile iniziare dall'antitesi informazione/disinformazione atteso che, comunque le si voglia definire, le fake news contengono una percentuale più o meno elevata di disinformazione.

Detto questo non ci si può però esimere dall'indicare, anche in un'ottica minimale, cosa si assuma essere una fake new e su quali profili si intende indagare.

Ritenendo le fake news false notizie, artatamente costruite per trarre in inganno il lettore al fine di procurarsi un indebito vantaggio, screditando al contempo le informazioni di segno opposto e, in questo ambito, riflettere su quelle che, nell'emergenza sanitaria, hanno disorientato, confuso e danneggiato gli utenti.

L'entropia comunicativa e il sovraccarico di informazioni sono già di per sé sintomo di information disorder: durante la fase del picco più alto della pandemia ha indubitabilmente prodotto disorientamento e panico. Agli inizi della crisi pandemica, durante il primo lockdown, le immagini dei supermercati con gli scaffali vuoti relativamente ad alcuni generi di prima necessità hanno ingenerato, nell'immaginario collettivo, paure di ogni sorta che hanno indotto comportamenti ingiustificati come l'accaparramento di taluni prodotti nonostante poi varie fonti di informazione rassicuranti smentivano tutto ciò; ma già la disinformazione aveva prodotto i suoi effetti.

L'attuale crisi sanitaria è stata connotata da un eccesso di informazioni di segno uguale e contrario che ha generato disorientamento e comportamenti non sempre corretti. Per questo fenomeno è stato creato finanche un neologismo <<infodemia>>¹⁴: se da un lato intuitivamente la pluralità di informazione si pensa

¹³ D. Keller, <<Making Google the Censor>>, in New York Times, 12 giugno 2017.

¹⁴ Con il neologismo infodemia si suole indicare l'eccesso di informazioni talvolta non vagliate con accuratezza che rendono difficoltoso orientarsi in un certo ambito. L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha voluto, in special modo nei giorni in cui la paura del Coronavirus ha creato estremo panico, sottolineare che forse il maggiore pericolo della società globale nell'era dei social media è la deformazione della realtà nel rimbombo degli echi e dei commenti della comunità globale su fatti reali o spesso inventati. Sul punto v. LEONARDO BECCHETTI, *Avvenire.it*, 5 febbraio 2020.

non possa che arricchire il dibattito pubblico, dall'altro l'eccesso di informazioni veicolate in "ambienti virtuali" che selezionano solo quelli di un certo tipo e ne tralasciano altri anche accidentalmente creano delle gabbie invisibili a misura dell'utente. Si allude alla profilazione¹⁵ (operante su Google dal dicembre 2009) di cui l'utente è inconsapevole strumento perché, pur fornendo esso stesso – per rimanere in metafora - i materiali con cui costruire la gabbia (attraverso le sue attività e le sue ricerche sul web) la piattaforma digitale che profila fa in modo che l'utente non si accorga della sua condizione di <<prigioniero>> stando attenta a mantenere l'invisibilità. I motori di ricerca e i social network vengono definite "fonti algoritmiche" di informazione nel senso che si avvalgono di algoritmi per selezionare e personalizzare i contenuti informativi ritagliandoli in modo quasi sartoriale sulla base di dati raccolti sugli utenti. In questo un ruolo cruciale viene giocato dalle piattaforme digitali che quindi hanno un potere enorme detenendo le chiavi dei cancelli delle informazioni (gatekeepers). Sul piano epistemico le conseguenze più immediate sono l'irrigidimento delle opinioni e il confronto solo con quelle simili alle nostre come esito della profilazione a cui siamo assoggettati¹⁶. Assai lontani quindi da quel <<marketplace of ideas>> cui si allude con la metafora di Oliver Wendell Holmes¹⁷: la profilazione non tocca nel cuore quel libero mercato delle idee in cui la concorrenza dovrebbe selezionare le migliori? Ammesso che i beni e servizi possano essere trattati alla stregua delle idee o delle opinioni,¹⁸ l'informazione, seppur oceanica, che veicola sul web subisce una mirata selezione e/o personalizzazione isolando l'utente all'interno di quelle filter bubbles¹⁹ che gli

¹⁵ Google utilizza la profilazione dal 2009.

¹⁶ Sul sapere (non libero) del web v. pure le riflessioni di A. MARTUSCIELLO, *La rete. Manipolazione o pluralismo? Il caos dell'informazione*, Armando editore, Roma, 2019, pg. 17 e ss.

¹⁷ Il riferimento riguarda la notissima dissenting opinion sul caso *Abrams v. United States* (1919).

¹⁸ Si può scegliere il bene o il servizio migliore quante più sono le informazioni che si raccolgono su questi, ma quando il "prodotto" è l'informazione stessa allora la metafora del "mercato delle idee" non è probabilmente calzante. A questo si aggiunge il fatto che l'utilizzo della profilazione rende, come più volte evidenziato, la concorrenza delle idee falsata.

¹⁹ Sul punto v. E. PARISER, *The Filter Bubble. What The Internet Is Hiding From You*, Londra, 2011 (trad. it. *Il Filtro. Quello che Internet ci nasconde*, Milano, 2012).

propongono informazioni solo simili ai propri convincimenti vanificando proprio quel libero <<mercato delle idee>> di cui alla metafora del giudice americano.

Tutte questioni che si conoscono bene e di cui il cittadino <<digitale>> non si sa fino a che punto si renda conto. Si viene così a realizzare il paradosso della <<solitudine>> dell'uomo interconnesso astrattamente con un numero indefinito di soggetti, ma in concreto <<solo>> con quelli che hanno opinioni, gusti, preferenze simili alle sue.

3. Le post-verità e i diritti aletici nella società dell'algoritmo. Non si vuole ma soprattutto non ci si può avventurare in sentieri impervi come quello relativo al tema della verità, che i greci chiamavano <<aletheia>> e che seguendo l'etimo greco deve essere declinato in negativo come <<non nascondimento>>²⁰ (Heidegger) in quanto gli studi filosofici sul punto sono numerosissimi e sono in grado di fornire quegli elementi che occorrono per impostare il ragionamento che si vuole seguire in questo scritto. Ciò che suggerisce l'etimologia del termine in questione è l'importanza del "negativo implicito"²¹ sotteso al concetto di aletheia che implica un rapporto ricorsivo con la possibilità del falso e dell'inganno. In fondo l'esigenza della verità nasce prevalentemente quando qualcuno introduce dubbi e perplessità che la mettono in discussione.

L'iperdemocratizzazione della conoscenza, l'accesso alle informazioni e l'eccesso delle informazioni che coesistono in rete, ma con particolare riguardo al modo in cui sono veicolate possono produrre manipolazioni estremamente dannose per la salute della nostra democrazia²² e non solo. Si pensi a quanto accaduto in alcune

²⁰ M. HEIDEGGER, *Sull'essenza della verità*, tr.it. U. Galimberti, Brescia, 1973.

²¹ F. D'AGOSTINI, M. FERRERA, *La verità al potere. Sei diritti aletici*, Einaudi, 2019, pg. 32.

²² Gli scritti che indagano sugli effetti nocivi delle *fake news* sulla democrazia sono ormai numerosi. Qui basta rinviare a P. PASSAGLIA, *Fake news e fake democracy: una convergenza da scongiurare*, in *www.federalismi.it*, 11/2020; E. LEHNER, *Fake news e democrazia*, in *Media Laws*, 1/2019, pg. 93 e ss.; M. FUMO, *Bufale elettroniche, repressione penale e democrazia*, in *Media Laws*, 1/2018, pg. 83 e ss.; M. DORATO, *Disinformazione scientifica e democrazia. La competenza dell'esperto e l'autonomia del cittadino*, Raffaello Cortina editore, Milano, 2019. Sulle insidie delle post-verità v. pure G. MADDALENA, G. GILLI, *Chi ha paura della post-verità? Effetti collaterali di una parabola culturale*, Marietti, Genova, 2017 e la recensione di V. TONDI DELLA MURA, in *Lo Stato*, 10, 2018.

campagne elettorali in cui si è potuto constatare di come possano essere subdole le fake news o notizie false o immagini apparentemente asettiche che, agendo a livello subliminale, possono interferire nella genuina e libera manifestazione del diritto di voto dell'elettore. Da questi pochi cenni ci si può rendere conto della vasta fenomenologia di elementi che possono ingenerare falsi convincimenti e di cui bisognerà tener conto sui modi, tempi e forme della regolamentazione normativa di cui si dirà nel prosieguo.

Nelle società odierne ipercomunicative frutto anche delle nuove tecnologie informatiche è divenuto centrale il tema della verità nella sfera politica e del correlato profilo dell'esistenza o meno di un <<diritto alla verità>> nella sfera pubblica. Che ci sia un diritto ad essere informati in modo corretto e veritiero e che non vengano sottaciute notizie rilevanti per il formarsi di un libero convincimento, in altre parole a non essere ingannati, dovrebbe collocarsi in un alveo di fisiologia. Come è noto, il diritto ad essere (correttamente) informati non è espressamente riconosciuto nella Costituzione italiana, ma ab implicito può essere considerato, così anche come il diritto di cronaca, un diritto pubblico soggettivo rientrante nel bacino concettuale dell'art. 21 Cost.²³ Oggi l'evoluzione digitale ha creato una disintermediazione rispetto ai professionisti dell'informazione che pone problemi inediti di fronte ai quali occorre ripensare nuovi paradigmi. Fa parte della grammatica minima della democrazia che, essendo fondata sul confronto, sul dibattito, sul contraddittorio e sul "potere" delle idee, deve partire da dati fattuali non ingannevoli. Ma se è vero che il <<diritto alla verità>> non è riconducibile solo a quanto detto sopra, ma è formato anche << di un gruppo di beni e valori diversi tutti riportabili al rapporto di adeguatezza (o corrispondenza) tra le credenze e la realtà che esprimiamo con il predicato 'è vero'>>²⁴, allora la democrazia non può prescindere dal "creduto vero".

²³ Sull'interesse generale della collettività all'informazione v. Corte cost. sentt. 15 giugno 1972, n. 105; 10 luglio 1974, n. 235 e 30 maggio 1977 n. 94.

²⁴ Così, F. D'AGOSTINI, *Diritti atletici*, in *Biblioteca della libertà*, 1/2017, n. 218, pg. 14.

Nel dibattito politico i diritti aletici²⁵ devono poter offrire gli elementi perché ognuno possa liberamente formarsi una opinione vera. Non quindi il raggiungimento della “verità”, ma il diritto a conoscere i fatti veri e su questa base farsi una opinione non falsata proprio perché fondata su dati fattuali oggettivi. Ognuno poi interpreterà i fatti e si formerà il proprio convincimento sulla base dell’“aleteia” intesa come “non nascondimento” nel senso che la verità non è un elemento dato, ma l’esito di un processo che ognuno potrà compiere a partire da ciò che non ci viene nascosto. Sotto questo profilo neppure la politica – terreno si dice – fatto solo di opinioni di parte può sottrarsi al rispetto dei diritti aletici: se, infatti, il dato fattuale su cui si fondano le valutazioni è analetico non ci si potrà formare una opinione vera. Anche la politica, quindi, dove le menzogne fanno parte del gioco, ha bisogno della <<verità di fatto>> di cui ci parla H. Arendt²⁶.

Si è già accennato all’importanza cruciale che hanno giocato e giocano la comunicazione e l’informazione nell’attuale emergenza da Covid-19: infodemia e disorder information che già di per sé costituiscono alterazioni nell’ecologia di un sano dibattito pubblico, hanno reso più complessa la gestione della crisi che di contro necessita di un circuito informativo che consenta la trasmissione di messaggi chiari ed univoci ai cittadini anche al fine di assicurare l’assunzione di quei comportamenti rispettosi delle regole prudenziali raccomandate dalla normativa emergenziale. Mai come in questa occasione si è percepito quanto la dimensione individuale del diritto alla salute fosse strettamente legata alla dimensione collettiva del medesimo diritto e di quanto il mancato rispetto delle misure imposte dal governo non rimanesse nella sfera individuale, ma fosse destinato a ripercuotersi inevitabilmente sugli altri.

La fonte da cui proviene la comunicazione e il mezzo utilizzato per diffonderla non sono fattori esteriori o ininfluenti rispetto al messaggio veicolato. Accanto alla comunicazione istituzionale (ad opera del Governo, del ministero della salute, dell’Istituto superiore di sanità, dell’Autorità garante delle comunicazioni, della

²⁵ F. D’AGOSTINI, M. FERRERA, *La verità al potere. Sei diritti aletici*, Einaudi, 2019.

²⁶ H. ARENDT, *Verità e politica*, a cura di V. SORRENTINO, Bollati Boringhieri editore, 1995, pg. 29 e ss.

Protezione civile per citarne alcuni) vi è poi quella operata dai professionisti del settore (giornalisti), dagli esperti del mondo scientifico e poi da tutti quei soggetti che, pur non essendo del settore, si inseriscono nel circuito comunicativo inviando foto, video, messaggi che si propagano, anche grazie alla spinta alla condivisione, ingenerando l'idea che quella notizia sia un fatto non controverso. Di fronte a questo bombardamento di notizie il cittadino medio non è sempre in grado di orientarsi e discernere tra quelle attendibili e quelle ingannevoli.

La consultazione dei siti istituzionali in Italia durante il picco pandemico offriva un quadro informativo molto dettagliato e analitico accompagnato anche da una infografica esplicativa.

In tutti i siti istituzionali apposite sezioni sono dedicate all'emergenza Covid-19. A mero titolo esemplificativo il Ministero della salute offre una informazione capillare che riguarda non solo i dati aggiornati sulla situazione epidemiologica in Italia e nel resto del mondo, ma anche segnalazioni di fake news, linee guida sulle regole da seguire e aggiornamenti sulla normativa emergenziale. L'istituto superiore di sanità (d'ora innanzi ISS) ha messo a punto un sistema integrato di sorveglianza che sulla scorta dei dati trasmessi dalle varie regioni, elabora ogni giorno un'infografica (i cui dati vengono poi acquisiti e validati dall'ISTAT) da cui risulta il quadro della diffusione del virus nel tempo e nello spazio e delle caratteristiche dei soggetti contagiati. Gruppi di lavoro diversi a seconda del focus hanno elaborato dei rapporti (dall'inizio della pandemia ad oggi sono 56) dedicati ai profili più problematici relativi alla gestione della crisi. Anche nel sito dell'ISS una apposita sezione è dedicata al contrasto delle bufale con le più diffuse e le relative smentite.

All'interno del Tavolo permanente Agcom "Piattaforme digitali Big data" l'Autorità garante ha inserito un progetto pilota²⁷ volto a contrastare la disinformazione durante la pandemia. L'idea proposta da Facebook è quella di avvalersi di un servizio di fact-checking utilizzando WhatsApp: in sostanza chi

²⁷ COMUNICATO STAMPA AGCOM del 2 aprile 2020: CORONAVIRUS, WHATSAPP AVVIA FACT CHECKING DELLE INFORMAZIONI AL TAVOLO DI AUTOREGOLAMENTAZIONE SU "PIATTAFORME DIGITALI E BIG DATA".

riceve una notizia sul Covid-19 e ne vuole verificare l'attendibilità la invia al numero di WhatsApp dedicato dove il fact-checker (nominato da Facebook) la testerà e in caso di notizia falsa la pubblicherà sul sito web. L'Osservatorio sulle comunicazioni istituito dall'Agcom offre una puntuale e analitica informazione sul ruolo cruciale giocato dalla stessa nella gestione della crisi.²⁸

L'attendibilità delle fonti (anche di quelle istituzionali) deve fondarsi sulla loro verificabilità e sulla possibilità di operare un controllo politico-democratico. In questa direzione va la sentenza del TAR Lazio²⁹ che ha accolto il ricorso della Fondazione Luigi Einaudi avverso la nota Covid-25842 della Protezione civile del 4 maggio 2020 con cui è stato negato l'accesso ai verbali del Comitato tecnico scientifico (d'ora innanzi CTS di cui al D.L. 8/4/2020) che hanno costituito il supporto tecnico alla normativa emergenziale. Il Dipartimento della protezione civile ha negato³⁰ l'ostensibilità sulla scorta di motivi meramente "formali" riguardanti la qualificazione giuridica dei verbali come "atti amministrativi generali", ma non ha addotto ragioni sostanziali relative ad esigenze di segretezza o riservatezza al fine di tutelare diversi e prevalenti interessi pubblici o privati tali da poter ritenere recessivo l'interesse alla trasparenza rispetto a quello della riservatezza. Il Collegio nell'accogliere il ricorso sottolinea come i verbali del CTS si collochino tra gli atti prodromici ed endoprocedimentali della normativa emergenziale, normativa impegnativa sotto il profilo del contenimento di libertà fondamentali della persona (libertà personale, di libera circolazione, di riunione, religiosa, di impresa ecc.) e anche per questa ragione non sottraibili ad un controllo democratico attraverso l'accesso civico generalizzato (art. 5 D.lgs. 33/2013). Infatti

²⁸ V. l'allegato alla Relazione annuale 2020 dal titolo <<L'impatto del Coronavirus nei settori regolati>>, giugno 2020, reperibile nel sito dell'Agcom.

²⁹ V. sent. Tar Lazio, Sezione Prima Quarter, 22 luglio 2020, n. 8615.

³⁰ Dal punto di vista normativo l'accesso sarebbe stato negato sulla base del combinato disposto di cui all'art 5 bis, comma 3 D.lgs. 33/2013 con l'art. 24, comma 1, L. 241/1990 e l'art. 1, comma 1 lett. b) del DPCM n. 143/2011 posto in essere in base all'art. 24 sopracitato. In virtù di questo stati sottratti all'accesso gli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri fra i quali i "documenti e gli atti amministrativi, diversi da quelli ufficialmente pubblicati, concernenti il lavoro di commissioni, di organi collegiali, gruppi di studio e di lavoro, qualora finalizzati all'adozione di atti normativi, di atti amministrativi generali e di atti di pianificazione e di programmazione" (art. 1, comma 1 lett. b) DPCM 143/2020.

in questo caso le finalità che ispirano l'art. 5 D.lgs. 33/2013 appaiono particolarmente degne di tutela (controllo sul perseguimento di funzioni istituzionali, utilizzo di risorse pubbliche, partecipazione al dibattito pubblico). Il Governo, come è noto, ha proposto appello avverso la pronuncia del TAR Lazio ottenendo frattanto da parte del Consiglio di Stato la sospensione cautelare fino al 10 settembre disposta con un decreto monocratico³¹.

4. Comunicazione scientifica, post-verità ed emergenza sanitaria. Da qualche tempo la comunicazione scientifica si è rivolta anche ai non addetti ai lavori uscendo dagli ambiti comunicativi strettamente specialistici e immettendo nel dibattito pubblico temi legati alla ricerca e ai suoi risultati. Se da un lato rendere edotto il grande pubblico delle risultanze scientifiche ha indubitabilmente delle positive ricadute, dall'altro può condurre ad una banalizzazione se non addirittura al discredito della scienza e degli scienziati (un esempio per tutti la questione dei vaccini). Finché la comunicazione circola all'interno della comunità scientifica, questa possiede delle regole e dei metodi per la verificabilità e il confronto delle relative tesi e risultanze scientifiche (dalle procedure di peer review per le pubblicazioni in accreditate riviste scientifiche al metodo scientifico accompagnato dalla conseguente riproducibilità, alla pratica della retraction), ma quando i risultati della ricerca vengono immessi nell'arena del dibattito pubblico non sono mancate le relative strumentalizzazioni.

La fake new scientifica ha una pericolosità ancora maggiore in quanto il cittadino anche mediamente avvertito non ha l'expertise e gli strumenti necessari per elaborare una propria opinione soprattutto quando le risultanze scientifiche appaiono di segno diverso. In una comunità scientifica a seconda delle discipline, il

³¹ Nel decreto monocratico predisposto dal Presidente della III sezione del Consiglio di Stato, Franco Frattini, si legge che i verbali: «hanno costituito il presupposto per l'adozione di misure volte a comprimere fortemente diritti individuali dei cittadini costituzionalmente tutelati ma non contengono elementi o dati che la stessa appellante abbia motivatamente indicato come segreti» e «che le valutazioni tecnico-scientifiche si riferiscono a periodi temporali pressoché del tutto superati» e che «la stessa Amministrazione, riservandosi una volontaria ostensione fa comprendere di non ritenere in esse insiti elementi di speciale segretezza da opporre agli stessi cittadini».

confronto tra esperti avviene sulla scorta delle risultanze delle proprie ricerche, sulla accessibilità pubblica dei risultati in riviste, convegni, testi specializzati. Ma cosa accade quando la divergenza scientifica tra esperti viene veicolata in modo errato artatamente o addirittura strumentalizzata a fini politici? La “bufala” scientifica può avere degli effetti estremamente insidiosi anche sul piano della salute pubblica oltre che su quello individuale: l’affermazione <<certi vaccini producono l’autismo>> decontestualizzata senza altre indicazioni è una malinformazione che il cittadino medio non ha gli strumenti idonei per confutare. Ma si potrebbero fare altri esempi riguardanti proprio l’emergenza Covid-19 sulla trasmissibilità del virus, sulle regole prudenziali per evitare il contagio, sull’utilizzo di un tipo di mascherina piuttosto che di un’altra, su alcuni rimedi per contrastare o prevenire l’infezione.

I profili problematici che ruotano attorno alla disinformazione scientifica sono molteplici: dai “disaccordi epistemici” tra gli stessi scienziati agli strumenti immaginabili perchè il cittadino medio possa farsi un proprio convincimento di fronte a divergenze tra esperti per salvaguardare la propria autonomia decisionale ed evitare la formazione di tecnocrazie in cui i pochi esperti decidono per tutti. Il problema si pone in special modo quando da teorie scientifiche possono derivare manipolazioni o determinazioni su questioni di politica sociale³². Un dato appare inconfutabile: in democrazia uno vale uno, ma nella scienza il contraddittorio è tra pari, tra gli esperti di quel determinato ambito. La comunicazione istituzionale poi può farsi carico di esporre i dati scientifici con le faq più frequenti anche per evitare eventuali strumentalizzazioni come accaduto nel caso dei vaccini obbligatori.

5. Possibili rimedi regolatori. Nell’agorà digitale chi fa informazione e chi la riceve tendono a confondersi e con questo anche i ruoli: l’esperto da una parte e chi non lo è, ma opera in rete come se lo fosse dall’altra sembrano operare sul medesimo

³² Su come valutare autonomamente il parere dell’esperto da parte di un profano v. M. DORATO, *Disinformazione scientifica e democrazia*, cit. pg. 105 e ss. che applica il teorema di CONDORCET dimostrando le conseguenze della disinformazione sul funzionamento della democrazia e del principio di maggioranza.

piano³³. Ciascuno può divenire soggetto attivo nella catena comunicativa commentando una notizia, postando un video o una immagine: basta disporre di un qualsiasi strumento tecnologico dallo smartphone al più sofisticato dei computer. Tutti possono partecipare alla generazione di notizie con il citizen journalism³⁴. A differenza dell'agorà greca in cui i partecipanti al dibattito erano presenti in carne ed ossa e non ci si poteva nascondere dietro nessun account falso, ognuno si presentava per quello che era, invece nell'agorà digitale la propria identità, se si vuole, può assumere le vesti più svariate. Anche questo è un dato con il quale confrontarsi in una eventuale regolamentazione del fenomeno. La strutturale trasformazione introdotta nel mondo della comunicazione dalla rivoluzione tecnologica, oltre le enormi chances in termini di interattività tra soggetti di ogni parte del mondo, ha evidenziato - ci ricorda G. Pitruzzella³⁵- come la rete possieda una <<intrinseca ambiguità>>: massimo di decentramento nella produzione di informazione ma al contempo massima concentrazione nelle mani di poche multinazionali detentrici delle chiavi di quei famosi "cancelli" di cui si diceva all'inizio (Google, Facebook, Twitter ecc.). Questa intermediazione ad opera delle predette piattaforme digitali non è priva di costi anzi, essendo detentrici di un grande potere derivante dall'enorme mole dei dati raccolti, assumono le vesti dei "veri signori" della rete con tutte le relative potenzialità. Il motore di ricerca ha le sue regole, stabilisce attraverso gli algoritmi che tipo di informazioni dare e con quale ordine a seconda anche del fruitore della ricerca.

³³ Sulla necessità di mantenere una netta distinzione tra informazione professionale e libertà di manifestazione del pensiero v. M. CUNIBERTI, *Il contrasto alla disinformazione in rete tra logiche del mercato e (vecchie e nuove) velleità di controllo*, in *MediaLaws*, 1/2017, pg. 36 e ss.

³⁴ I giornalisti professionisti devono sottostare a tutta una messe di doveri (che rilevano anche sotto il profilo deontologico) e di conseguenti sanzioni in caso di inosservanza. Svolgono la loro attività alle dipendenze di un'impresa editoriale e in caso di diffusione di notizie false entrano in gioco le relative sanzioni. Il singolo offeso ha il diritto di rettifica. Nella comunicazione in rete è consentito l'anonimato e sembra non esservi nulla di tutto questo. Di fronte alle fake news veicolate in rete il singolo, i partiti e i candidati alle elezioni sono indifesi senza che l'autore possa essere identificato. Quali strumenti anche per rimediare a queste differenti trattamenti? Per un approccio "graduale e comprensivo" v. C. PINELLI, *Postverità, verità, e libertà di manifestazione del pensiero*, in *MediaLaws*, 1/2017, pg. 47.

³⁵ G. PITRUZZELLA, *La libertà di informazione nell'era di internet*, in G. PITRUZZELLA, O. POLLICINO, S. QUINTARELLI, *Parole e potere. Libertà di espressione, hate speech e fake news*, Egea editore, 2017, pg. 60.

A fronte dell'enorme potere delle piattaforme digitali non vi è una corrispondente imputazione di responsabilità per i contenuti in esse veicolati. A differenza, infatti, del direttore della testata giornalistica a cui viene imputata la responsabilità per i contenuti ivi pubblicati, le piattaforme digitali non rispondono di ciò che veicolano³⁶. Notizie vere, notizie false, fake news, postverità³⁷, misinformation³⁸, malinformation³⁹, disinformation⁴⁰ (queste ultime tre espressioni sintetizzabili in information disorder): qualunque sia il contenuto e la sua pericolosità l'informazione su internet può rimanere senza regole? È questa una delle sfide più formidabili che il costituzionalismo oggi deve affrontare. D'altra parte non è pensabile che una delle conquiste maggiori sul piano delle libertà, quella di manifestazione del pensiero, possa essere schiacciata, deformata da quella che apparentemente si presenta come la libertà massima, quella della Rete. Rientra nell'ontologia di qualsivoglia libertà il concetto che ne individua il limite (o i limiti) nella lesione di un altro bene di rilevanza costituzionale e nella mortificazione della libertà di un altro soggetto. Nel caso delle fake news non si pone solo l'esigenza di bilanciare la libera manifestazione del pensiero con quella di informazione (nelle sue varie declinazioni), ma anche quella di tenere conto della dimensione sociale della libertà di manifestazione del pensiero nella misura in cui la circolazione delle idee, il loro confronto e la discussione possono contribuire al miglioramento della

³⁶ Le piattaforme Facebook, Microsoft, Twitter e You tube hanno sottoscritto il 31 maggio 2016 un Codice impegnandosi al rispetto di una serie di misure la rimozione entro 24 ore di espressioni incitanti all'odio (hate speech). Su questo tema cfr. tra gli altri G. PITRUZZELLA, O. POLLICINO, *Disinformation and hate speech. A European Constitutional Perspective*, 2020, Milano, Bocconi University Press.

³⁷ L'Oxford Dictionary, scegliendo il termine post-truth come parola dell'anno 2016, ha fornito la seguente definizione: «relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief». L'ideologia che sta alla base della postverità, secondo FERRARIS, è l'atomismo di milioni di persone che pensano di avere ragione non da sole, ma insieme. V. M. FERRARIS, *Postverità e altri enigmi*, Bologna, Il Mulino, 2017. Sul punto v. pure M. ADINOLFI, *Hanno tutti ragione? Postverità, Fake news, Big Data e Democrazia*, Salerno editrice, Roma, 2019.

³⁸ Vale a dire contenuti non veritieri non creati tuttavia con intento doloso, ma idonei ad essere recepiti dagli utenti come notizie su fatti reali.

³⁹ Si tratta di contenuti informativi fondati su fatti reali ma contestualizzati in modo da provocare un danno.

⁴⁰ Questa espressione si utilizza per indicare notizie false create per danneggiare qualcuno o qualcosa con le finalità più diverse (economiche, politiche, ideologiche) e veicolate attraverso le piattaforme online con effetti di propagazione massiva.

vita della comunità. In questo senso le fake news possono rappresentare un elemento ostativo al libero formarsi di un convincimento aggravato dal fatto che, l'utente essendo inconsapevole che si tratti di una bufala, potrà essere esso stesso veicolo di trasmissione ad N soggetti. L'esigenza di una regolazione è opinione condivisa da molti, ma sono i modi e le forme che registrano le divergenze maggiori. Il compito è quanto mai arduo⁴¹.

È proprio sulle modalità e sui tempi che ci si concentrerà per meglio comprenderne l'attuale natura e riflettere sui possibili rimedi. In linea di principio, gli strumenti adatti a regolare tale fenomeno potrebbero apparire molteplici. Un controllo preventivo dei contenuti e una loro conseguente rimozione si radica su una logica censoria che di per sé collide con la libera circolazione delle idee e del confronto alla base del dibattito pubblico. Ancora più problematico sarebbe poi l'individuazione degli organi preposti a tale controllo. Che possa essere affidato alle stesse piattaforme ospitanti i contenuti è molto pericoloso non foss'altro per gli enormi interessi economici di cui sono portatrici, ma neppure una pubblica autorità

⁴¹ Sul contributo che può offrire l'informatica al contrasto della disinformazione e della diffusione delle fake news v. pure, G. RUFFO, M. TAMBUSCIO, *Capire la diffusione della disinformazione e come contrastarla*, in *www.Federalismi.it* del 24 aprile 2020 n. 11 nel focus all'uopo dedicato a La disinformazione online a cura di M. MONTI. Gli A. avanzano una possibile via di contrasto alle fake news in cui il fact-checking diviene una parte integrante di un processo virale in cui bufala e smentita competono tra loro. Tuttavia sulla difficoltà della validazione di tale modello e di altri improntati alla stessa logica v. in particolare pg. 12. Sull'impatto non significativo del fact-checking nel contrasto alla disinformazione v. F. D'AGOSTINI, J. GRONCHI, *Filosofia, verità e democrazia*, in www.federalismi.it, 11/2020. L'UE ha messo a punto varie azioni volte a contrastare la disinformazione online istituendo anche un gruppo di esperti di alto livello. V. il rapporto finale messo a punto dal suddetto gruppo (High Level Expert Group on Fake news and Online Disinformation). In questo rapporto si suggerisce l'elaborazione di una sorta di Codice di principi che le piattaforme digitali dovrebbero rispettare. Tra i dieci principi chiave delineati nel rapporto, l'invito alle piattaforme online che dovrebbero spiegare come funzionano gli algoritmi che determinano la visibilità dei contenuti, maggiore trasparenza sull'utilizzo dei dati personali per scopi pubblicitari, distinzione tra contenuti sponsorizzati e informazione, più visibilità - in cooperazione con i media - delle fonti di informazione affidabili e la possibilità di rispondere sulle piattaforme con link a siti di fact-checking. V. Bruxelles, 26.4.2018 COM(2018) 236 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Contrastare la disinformazione online: un approccio europeo.

assimilabile ad una Autorità amministrativa indipendente⁴² che sulla base di principi prefissati dal legislatore sia autorizzata a fare il discrimine tra ciò che è vero e ciò che è falso sarebbe privo di quei rischi che si giocano sul terreno della libera circolazione delle idee anche quelle più radicali e dissenzienti rispetto al sentire comune.

Con ciò non si vuole sostenere che l'ordinamento giuridico debba rimanere privo di qualsiasi tipo di regolamentazione e non porsi il problema serio di come contrastare e contenere le fake news che in alcuni ambiti (politico, medico-scientifico) sono particolarmente insidiose.

In primo luogo, si potrebbe pensare ad istituire un meccanismo di valutazione (rating) delle principali piattaforme di diffusione delle informazioni, da affidare ad un organismo terzo e super partes, che valuti ex post il numero delle informazioni veicolate che siano risultate classificabili come fake news e che attribuisca una sorta di "patente di affidabilità" alle piattaforme stesse. Tale approccio consente di innescare un "sano conflitto di interessi" tra le piattaforme social e di informazione per stimolare e controllare il flusso e la qualità delle informazioni veicolate.

Per quanto riguarda le modalità, il ricorso agli strumenti informatici in genere e alla rete in particolare ha reso il fenomeno delle fake news pervasivo e particolarmente rilevante negli equilibri della società odierna. Ciò è dovuto non solo alla velocità di comunicazione e diffusione delle informazioni grazie al web ma anche alla pervasività degli strumenti di accesso alla rete stessa, in primo luogo gli smartphone, che contribuiscono ad accrescere gli effetti distorsivi legati al fenomeno. Se, infatti, è noto il perverso cortocircuito tra facilità di accesso alle informazioni, loro proliferare e capacità di discernimento da parte del fruitore finale, tale cortocircuito è ulteriormente amplificato dall'utilizzo di strumenti quali

42 V. la proposta di G.PITRUZZELLA, in G. PITRUZZELLA, O. POLLICINO, S. QUINTARELLI, *Parole e potere*, cit., 92 e ss., nel senso di introdurre istituzioni specializzate poste in posizione di terzietà e imparzialità, indipendenti, che, sulla base di regole prefissate e su istanza di parte faccia rimuovere i contenuti palesemente falsi, ingannevoli e lesivi dei diritti fondamentali. Un intervento che dovrebbe collocarsi ex post, non quindi censorio e comunque ancillare rispetto agli strumenti di autoregolazione. In senso contrario N. ZANON, *Fake news e diffusione dei social media: abbiamo bisogno di un'"Autorità Pubblica della Verità"?*, in *MediaLaws*, 1/2018.

gli smartphone che difficilmente consentono una capacità di approfondimento delle informazioni.

Un elemento da tenere in considerazione è rappresentato dai tempi con i quali è oggi possibile veicolare l'informazione, tempi che risultano quanto mai ridotti anche per via delle modalità di comunicazione di cui si è parlato sopra. Il fattore tempo risulta particolarmente decisivo non solo ai fini di un'analisi generale del fenomeno fake news, ma anche per quanto ne concerne un utilizzo strumentale. A differenza di quanto avvenisse in passato, la velocità di diffusione delle informazioni rappresenta infatti un elemento in alcuni casi di vantaggio per l'accesso alle informazioni, in altri di criticità per la diffusione di quelle informazioni ingannevoli e deliberatamente false.

Tale utilizzo strumentale della velocità di comunicazione e della capacità di raggiungere in modo pervasivo una fascia sempre più ampia della popolazione rappresenta il vero elemento di novità che consente di distinguere le attuali fake news dalle notizie false del passato. Per queste ultime, infatti, esisteva una sorta di antidoto naturale che, nella peggiore delle ipotesi, consentiva di stemperarne gli effetti e porre in essere le opportune contromisure in termini di campagna di informazione. Oggi, al contrario, la velocità di diffusione delle informazioni e il conseguente tempo ridotto di diffusione rappresentano dei formidabili alleati di quanti intendano utilizzare in modo strumentale le fake news per trarne un vantaggio diretto e programmato.